

L'accertamento è omissivo delle motivazioni che hanno reso impossibile l'immediata contestazione al trasgressore e/o del proprietario: motivazione che non può essere introdotta a posteriori. Si ricorda che l'articolo 200 del Codice della Strada prescrive che la violazione, quando sia possibile, deve essere immediatamente contestata al trasgressore. L'articolo 201, che rimanda all'articolo 384 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada), elenca varie ipotesi di impossibilità della constatazione immediata.

La segnaletica stradale verticale insistente nell'area parcheggio campi sportivi, inerente la limitazione alla sosta per gli autoveicoli ad esclusione delle autovetture e motocicli, è in violazione di legge in quanto omissiva sul retro dei dati serigrafati dell'ordinanza istitutiva (vedi foto).

La Direttiva 24 ottobre 2000 (*Gazzetta Ufficiale 301 del 28 dicembre 2000*) ricorda al punto 5.1 che gli impieghi non corretti della segnaletica stradale attiva il vizio del provvedimento. Sempre detta Direttiva ricorda al punto 7.1 che, specialmente nel caso delle autocaravan, il dovere di un controllo della segnaletica stradale che deve ottemperare a quanto previsto dal Codice della Strada.

L'obbligo di riportare sul retro dei cartelli stradali gli estremi dell'ordinanza di apposizione è confermato anche da alcuni giudicati che stabiliscono che "va annullata la sanzione amministrativa applicata sulla base di un cartello segnaletico privo degli estremi dell'ordinanza di apposizione" (Giudice di Pace di Roma, sezione IV, del 26 febbraio 2004) o, ancora, che non si può "ritenere sussistente la violazione in base alla mera rilevazione della presenza, nella zona stessa, del cartello stradale, occorrendo, al fine, l'ulteriore prova - della quale è onerato l'organo che ha emesso l'ingiunzione - che il cartello sia stato posto legittimamente dall'autorità competente a disciplinare nella zona la circolazione" (Cassazione Civile, sezione I, n. 7888 del 20 luglio 1995).

Altresì in violazione di legge la segnaletica verticale Divieto di Sosta con pannello aggiuntivo "o-24 da ambo i lati tranne entro i limiti segnati" in quanto dizione NON compresa nel Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada (vedi foto).



In alto e in basso: Panoramiche parcheggio.



NOTE

Si evidenzia che si tratta di area parcheggio dove abitualmente sono parcheggiati autocarri sia dentro che al di fuori degli stalli di sosta (vedi foto) e che non ho visto sanzionati. Al contrario, è stata oggetto di contravvenzione la mia autocaravan nonostante fosse parcheggiata nel rispetto dell'articolo 185 del Codice della Strada all'interno di uno stallo di sosta.

L'agente accertatore, anziché elevare contravvenzione nei confronti della autocaravan, doveva elevare verbale al gestore della strada e/o a chi aveva installato detta segnaletica in osservanza dell'articolo 45 del Codice della Strada che testualmente recita: "Sono vietati la fabbricazione e l'impiego di segnaletica stradale non prevista o

